

PROGR. N. 1241

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MARTEDI' 4 (QUATTRO ) del mese di APRILE dell' anno 1995 (MILLENOVECENTONOVANTACINQUE ) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1) BERSANI PIER LUIGI           | - Presidente |
| 2) BARBOLINI GIULIANO           | - Assessore  |
| 3) COCCHI RENATO                | - Assessore  |
| 4) LODI DARIO                   | - Assessore  |
| 5) NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO | - Assessore  |
| 6) TAMPIERI GUIDO               | - Assessore  |

Funge da Segretario l'Assessore NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI DENOMINATA "MONTECELLI", SITA IN TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTECHIARUGOLO E DI PARMA, IN PROVINCIA DI PARMA.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna  
N. 97-P.S. del 07 GIU 1995.

*Tassa concessione regionale  
accolta con versamento postale  
n.775 del 30 maggio 1995-*

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI DENOMINATA "MONTICELLI", SITA IN TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTECHIARUGOLO E DI PARMA, IN PROVINCIA DI PARMA.

Prot. n. (IDR/95/2660)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32;

Visti il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1985, n. 219;

Vista la legge regionale 9 settembre 1987, n. 28;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Vista la propria deliberazione 27 novembre 1992, n. 5783;

Visto il piano territoriale paesistico regionale 28 gennaio 1993, n. 1338 e successive modificazioni;

Visti la legge 17 gennaio 1994, n. 47, e il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Visto il D.R. 25 settembre 1978, n. 505, con il quale - in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 1978, n. 2147, esecutiva ai sensi di legge - la concessione delle sorgenti di acque salso-bromo-iodiche per applicazioni terapeutiche, denominata "Monticelli", sita in territorio dei comuni di Montechiarugolo e di

Parma (Parma) dell'estensione di 889.84.50 ettari - di cui era titolare il Sig. Vieri Borrini in base al D.M. 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 1971, reg. n. 7 Industria e Commercio, foglio n. 304, e successivamente trasferita ed intestata alla Società per azioni Terme Italo Borrini con D.M. 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 1971, reg. n. 12 Industria e Commercio, foglio n. 349 - è stata trasferita ed intestata alla Società Terme di Monticelli S.p.A., con sede in Monticelli Terme (Parma) codice fiscale n. 00160230348;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 1992, n. 4495, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la concessione suddetta è stata confermata fino alla data di naturale scadenza, 8 agosto 1993, ed estesa alla coltivazione dell'acqua minerale solfurea;

Vista l'istanza 22 gennaio 1993, con la quale la Società Terme di Monticelli S.p.A. chiede il rinnovo della concessione in argomento per la durata di trenta anni;

Visto il rapporto 25 ottobre 1993, n. 543, del Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali di Parma, nonché gli atti dell'istruttoria eseguita dal Servizio medesimo, nel corso della quale è stata prodotta opposizione da parte del Comune di Montechiarugolo;

Atteso che l'Amministrazione comunale di Montechiarugolo si oppone ad un rinnovo trentennale perchè ritiene che un rinnovo decennale della concessione potrebbe rendere pluralistica l'offerta del servizio termale nell'interesse di un migliore sfruttamento delle risorse idrominerali e nella consapevolezza che una condizione di concorrenza stimola la qualità dei servizi e lo sviluppo economico-sociale;

Vista la deliberazione 20 maggio 1993, n. 53, con la quale il Consiglio comunale di Montechiarugolo, nell'esprimere il parere ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata L.R. n. 32/88, ribadisce il concetto dell'opposizione anzidetta;

Vista la deliberazione 7 febbraio 1994, n. 7, con la quale il citato Consiglio comunale - in considerazione delle intese intervenute con la Società istante - rettifica le suddette determinazioni nel senso di nulla opporre al rinnovo trentennale della concessione non sussistendo più le motivazioni che le avevano originate;

Atteso che le Amministrazioni provinciale e comunale di Parma non hanno fatto conoscere i rispettivi pareri richiesti, per cui essi si intendono favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della sopracitata L.R. n. 32/88;

Considerato che:

- la Società concessionaria ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti nei succitati atti di concessione ed ha altresì provveduto ad adeguare la concessione stessa alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 32/88 sopraricordata;
- il programma di coltivazione prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva per la produzione e l'utilizzazione delle acque minerali salso-bromo-iodiche e solfuree per fini terapeutici presso le Terme di Monticelli che la Società medesima gestisce in proprietà;
- l'attività svolta nell'ambito della concessione non ha alterato le condizioni ambientali ivi preesistenti e che dalla continuazione dell'attività medesima è improbabile che possa derivare pregiudizio alla salvaguardia dell'attuale assetto idrogeologico ed ambientale della zona;
- la Società suddetta possiede i requisiti tecnici ed economici per proseguire l'attività intrapresa volta alla più ampia valorizzazione della concessione;

Vista la documentazione antimafia della prefettura di Bologna, 12 gennaio 1995, n. 3716-12.b./Gab.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per un rinnovo venticinquennale della concessione, fatti salvi i diritti dei terzi e le altre eventuali autorizzazioni;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente, in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e segreti

d e l i b e r a

- ART. 1 - La concessione delle sorgenti di acque minerali salso-bromo-iodiche e solfuree, per applicazioni terapeutiche, denominata "Monticelli", sita in territorio dei comuni di Montechiarugolo e di Parma, provincia di Parma, di cui è titolare la Società Terme di Monticelli S.p.A., codice fiscale n. 00160230348, con sede in Monticelli Terme di Montechiarugolo, Via delle Basse n. 16, in base al decreto regionale 25 settembre 1978, n. 505 e alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 1992, n. 4495, in premessa citati, è rinnovata a favore della Società stessa per la durata di 25 (venticinque) anni a decorrere dal 9 settembre 1993.
- ART. 2 - L'area della concessione, dell'estensione di 889 ettari, 84 are e 50 centiare, è descritta e segnata nel verbale e nel piano topografico di delimitazione allegati al decreto ministeriale 15 aprile 1971 in premessa menzionato.
- ART. 3 - La Ditta titolare della concessione è tenuta:
- a) ad esercitare direttamente l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e ad attenersi al programma di coltivazione sopracitato;
  - b) ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali di Parma:
    1. un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonchè sull'andamento generale della propria industria;
    2. il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218;
  - c) a mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua estratta, e a trasmettere al Servizio provinciale suddetto, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i

dati relativi all'uso rilevati e registrati nel mese precedente;

- d) a fornire ai collaboratori dell'Assessorato regionale competente i mezzi necessari per visitare i lavori, ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
- e) ad attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Emilia-Romagna per il controllo ed il regolare sfruttamento delle sorgenti e dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- f) a non eseguire nuove perforazioni senza l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna;
- g) a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il diritto proporzionale annuo anticipato di lire 21.336.000 (ventunmilionitrecentotrentaseimila), pari a lire 24.000 per ogni ettaro o frazioni di superficie compresa entro i limiti della concessione, nonchè £. 1.613.000 (unmilione seicentotredicimila) quale tassa di concessione regionale;
- h) a far pervenire all'Amministrazione entro sei mesi dalla data di notifica della presente deliberazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della deliberazione stessa, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

ART. 4 - E' fatto salvo il diritto del Demanio dello Stato di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche, a norma del regio. decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, e del regio decreto 2 novembre 1933, n. 1579, intendendosi subordinato l'esercizio della presente concessione; per quanto attiene all'utilizzazione di dette acque salso-bromo-iodiche, a tutti gli obblighi e condizioni che a tale diritto si connettono.

ART. 5 - La concessione è rinnovata fatti salvi i diritti dei terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

omissis

---

L'ASSESSORE SEGRETARIO: NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO

---

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta

DR. RENZO RUFFINI







omissis

---

L'ASSESSORE SEGRETARIO: NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO

---

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta

DR. RENZO RUFFINI



COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINI-  
STRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Prot. N. 619/100

controllata  
senza  
rilevazioni  
seconde del

26 APR. 1995

ex art. 45 L. 10-2-1952, n. 62.

A. PRESIDENTE

Iovine

